

DETERMINAZIONE N. 13 del 07-07-26

Oggetto: fornitura farmaci linea ANGELINI

Con il presente atto redatto il giorno 07/07/26, il Direttore della Farmacia Comunale Europa, con sede in Cuneo (CN), Piazza Europa 7, bis,

PREMESSO che le Farmacie Comunali di Cuneo hanno necessità di rifornirsi di Farmaci e Dispositivi Medici venduti a pressì più vantaggiosi rispetto ai prezzi effettuati dall'attuale grossista;

RICHIAMATO il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (in seguito, "Codice") e, in particolare, l'art. 17, co. 2;

DATO ATTO che il Responsabile unico del Progetto relativo al presente affidamento, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è Vanna dott.ssa Bove;

VALUTATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

VISTO il contenuto dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, mediante adozione di decisione a contrarre che contenga gli elementi descritti nell'art. 17, comma 2, del Codice;

VISTO l'art. 25 del Codice, che impone l'obbligo di utilizzo di una piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata ai sensi dell'art. 26 del Codice, e che l'Amministrazione procederà dunque all'affidamento mediante l'utilizzo della piattaforma SINTEL;

RILEVATO che in data 22/05/26 è stato acquisito tramite piattaforma SINTEL il preventivo dall'operatore economico AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F SPA, che ha offerto un importo pari a € 80.000, IVA esclusa, per la fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che il preventivo ricevuto è stato ritenuto congruo e conveniente in quanto in linea con il valore reale del bene ed include costi di trasporto ed installazione;

RITENUTO dunque di affidare la fornitura in oggetto all'operatore economico AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F SPA;

VISTO che con l'affidatario sarà sottoscritto un contratto il cui importo ammonta a € 80.000;

VERIFICATO che l'affidatario è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista;

DATO ATTO che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale dichiarati dall'operatore economico, effettuate tramite Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), si sono concluse con esito positivo;

ACCERTATA la legittimità del procedimento amministrativo finora svolto e la permanenza dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento del contratto in parola;

TENUTO conto della tabella Consip del Ministero dell'Economia e delle Finanze denominata "TABELLA OBBLIGO-FACOLTA' – Strumenti del Programma per la realizzazione degli acquisti nella P.A.", ultimo aggiornamento del 17/01/2019;

TENUTO conto di eventuali opportunità di acquisto presso le case farmaceutiche e/o distributori a prezzi particolarmente vantaggiosi rispetto agli attuali grossisti aggiudicatari della procedura di gara d'appalto europea bandita dalle Farmacie Comunali di Cuneo S.r.l. per la durata quadriennale 2023-2027 e del Lotto 1 (Lombardia Sud-Ovest e Piemonte) della procedura aperta per la fornitura di farmaci, parafarmaci e attività connesse per il biennio 2026-2027 bandita da Confservizi CISPEL Lombardia a cui le Farmacie Comunali di Cuneo sono associate;

VISTO CHE per perseguire il principio di economicità e per esigenze di mercato, di assortimento merceologico, di soddisfazione delle richieste occorre rifornirsi anche da fornitori che distribuiscono a prezzi economicamente vantaggiosi;

VALUTATO pertanto di procedere con l'affidamento diretto della fornitura in oggetto all'Operatore economico AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F SPA;

RITENUTO di non richiedere all'Operatore economico la costituzione di una garanzia definitiva, come consentito dall'art. 53, co. 4, del Codice, in quanto Azienda farmaceutica con consolidata esperienza nel settore e regolare esecuzione di analoghi contratti con amministrazioni pubbliche.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice, la fornitura di farmaci linea ANGELINI all'operatore economico AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F SPA, CF 03907010585 e PI 01258691003, con sede legale a ROMA (RM), Viale Amelia 70, per l'importo di € 80.000, oltre IVA;

2. di dare atto che il CIG attribuito al presente affidamento è il seguente: BC4D4ADE9D;
3. di procedere alla sottoscrizione del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, entro 30 giorni dall'adozione della presente determina, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice;
4. di non richiedere all'affidatario la costituzione di una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice per le motivazioni espresse in premessa;
5. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 28 del Codice, nonché sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla sottosezione "Bandi e contratti";
6. di approvare gli atti amministrativi finora posti in essere e di autorizzare il compimento dei conseguenti adempimenti amministrativi.

Il Direttore della Farmacia Comunale N.1 Europa